

# ORDINE FORENSE DI VELLETRI

Palazzo di Giustizia – p.zza Falcone 1 – 00049 Velletri – Tel.069630825 Fax 069636353  
[info@ordineavvocativelletri.it](mailto:info@ordineavvocativelletri.it)

A tutte le Pubbliche Amministrazioni

Agli Istituti Bancari ed Assicurativi

Operanti nel circondario del Tribunale di Velletri


A mezzo PEC e stampa

Oggetto: affidamento incarichi legali e relativa remunerazione – rispetto c.d. equo compenso e normativa su libere professioni – comunicazione congiunta Consiglio Ordine Avvocati, Camera Civile ed Amministrativa e Camera Penale di Velletri

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, la Camera Civile ed Amministrativa di Velletri e la Camera Penale di Velletri,

## PREMESSO CHE

- è stata rilevata anche nell'ambito del circondario del Tribunale di Velletri la sussistenza di illegittime prassi relative all'affidamento ed alla remunerazione di incarichi di difesa giudiziale e/o assistenza stragiudiziale mediante il ricorso a gare "a ribasso" e/o la previsione di compensi inferiori alle indicazioni di legge e/o parametrati al di sotto dell'effettivo valore della causa e/o senza la previsione del rimborso delle spese generali ex art. 13 L.n. 247/12 e/o con mancata corresponsione degli eventuali maggiori compensi liquidati dal Giudice in sede di decisione;
- tali prassi, oltre a violare apertamente la normativa vigente, si rivelano lesive del decoro e della dignità della professione forense;
- gli articoli 10 della direttiva 2014/24/Ue e 21 della direttiva 2014/25/Ue ed il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (fermi restando i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, che possono essere garantiti anche mediante la formazione di appositi elenchi di professionisti) hanno di fatto escluso gli incarichi di assistenza e di patrocinio in giudizio e quelli ad essa prodromici dall'applicazione della disciplina sugli appalti e, segnatamente, dai procedimenti di evidenza pubblica, considerato che l'attività dell'avvocato è inidonea e incompatibile con la comparazione tipica delle gare, in quanto caratterizzata da uno spiccatissimo intuitus personae e da una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla sottesa responsabilità professionale (vedasi anche parere CNF 21.12.2017 e decisioni Tar Puglia 11 dicembre 2017, n. 1289 e Consiglio di Stato n. 2730 del 2012);



- l'art. 13 bis della Legge professionale n. 247/2012, nella vigente formulazione, stabilisce che i compensi debbano essere conformi ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della citata legge (attualmente il D.M. 55/2014) e sanziona con la nullità tutte le clausole di convenzioni che prevedano, tra le altre cose, remunerazioni inferiori a tali parametri, retroattività nella relativa applicazione, termini di pagamento superiori a sessanta giorni, anticipazioni di spese a carico dell'avvocato, riconoscimento di importi minori rispetto a quanto liquidato dal Giudice ecc..;
- la citata normativa si applica alle Pubbliche Amministrazioni a partire dal 5.12.2017, n forza delle previsioni di cui all'art. 19-quaterdecies del DL n. 148/2017, convertito in L.n. 172/2017.

Tanto premesso,

### INVITANO

tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Istituti Bancari e Assicurativi e le grandi imprese operanti nel territorio del circondario del Tribunale di Velletri o comunque titolari di rapporti professionali con i propri iscritti a sospendere tali pratiche illegittime e lesive della dignità e del decoro dell'avvocato, adeguando il proprio operato e le convenzioni in essere o da adottare alla normativa vigente, riservando, in caso di perdurante violazione di citati principi, ogni azione a tutela dei diritti dei propri iscritti.

Con osservanza.

Il Presidente del COA  
Avv. Stefano Bertollini

Il Presidente della Camera Civile ed Amministrativa  
Avv. Andrea Medini

Il Presidente della Camera Penale  
Avv. Marco Fagiolo

